

Gentili Clienti

**Circolare n° 01/2019**

**Oggetto:**

- Legge di bilancio 2019 – L. 30.12.2018 N. 145
- Legge 136/2018 – Collegato alla Legge di bilancio 2019
- Varie

## LEGGE DI BILANCIO 2019

Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, supplemento ordinario n. 62/L, la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, cd. Legge di Bilancio per il 2019.

Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo.

**REGIME FORFETARIO:** viene modificato il regime dei forfetari prevedendo che il regime agevolato si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000. Si ricorda che in tale regime il reddito viene determinato applicando ai ricavi o compensi conseguiti un coefficiente di redditività stabilito per legge e diverso per gruppi di categorie economiche. **L'imposta sostitutiva applicabile è del 15%, ridotta al 5%** (per i primi cinque anni) alle imprese o professioni di nuova costituzione, cosiddette "startup".

In casi di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività.

Il regime non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari;
- controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore autonomo;
- esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro dipendente o erano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due anni precedenti.

**FLAT TAX:** dal 1° gennaio 2020 viene prevista una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni che abbiano conseguito ricavi o percepiti compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro. **L'imposta sostitutiva è del 20 per cento.**

Tra i soggetti esclusi dall'applicazione del regime impositivo sostitutivo in commento, vi sono anche coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

I soggetti che applicano il regime con imposizione sostitutiva in commento non applicano la ritenuta d'acconto e sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti, ma sono tenuti all'emissione della fattura elettronica.

**DEDUCIBILITA' IMU:** la percentuale di deducibilità dell'IMU versata sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa e da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni viene portata dal 20% al 40%.

**MODIFICA RIPORTO PERDITE FISCALI IRPEF:** viene modificato, già a partire dal periodo d'imposta 2018, il meccanismo di riporto delle perdite fiscali conseguite dalle società di persone e dalle imprese

individuali, sia in contabilità ordinaria che semplificata, parificandolo sostanzialmente a quello delle società di capitali.

Le perdite, infatti, possono abbattere **solo i redditi della stessa natura**, ordinari o semplificati, conseguiti nell'esercizio di produzione della perdita stessa, mentre l'eccedenza è riportabile in avanti senza limite di tempo, ma può abbattere solo l'80 per cento dei redditi dei periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui sono realizzate.

**DETAZZAZIONE UTILI REINVESTITI:** viene previsto l'abbattimento di 9 punti percentuali dell'Ires e dell'Irpef (solo in contabilità ordinaria) per una quota del reddito di esercizio corrispondente al minor importo tra l'utile dell'esercizio precedente accantonato a riserva e la sommatoria tra investimenti e costo del personale assunto dal 1° ottobre 2018. Trattasi di una norma che impone calcoli particolarmente complessi e soggetti a molte incognite al punto che negli ambienti della maggioranza si sta in questi giorni discutendo l'opportunità di mantenere l'agevolazione.

**CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI:** viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a **contratti stipulati nel 2019**, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 con superficie massima di 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente.

**Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.**

**PROROGA IPERAMMORTAMENTO:** l'iper-ammortamento viene prorogato anche per gli acquisti effettuati entro il 2019 nonché per quelli effettuati entro il 31 dicembre 2020 purché, in questo ultimo caso, entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine sia accettato dal fornitore e sia versato un acconto di almeno il 20 per cento del prezzo.

L'agevolazione, consistente nella maggiorazione fiscale, ai soli fini del processo di ammortamento, del costo dei beni nuovi che devono avere le caratteristiche così dette "**Industria 4.0**"; per il 2019 e 2020 è riconosciuta nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento, per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, del 50 per cento per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

**Non è stato invece riconfermato il SUPERAMMORTAMENTO 130%** e pertanto si potrà fruire dell'agevolazione solo fino al 30/06/2019 ma solo se per l'investimento effettuato è stato accettato l'ordine di acquisto da parte del fornitore entro il 31/12/2018 e solo se entro tale data è stato effettuato il pagamento del 20% in acconto, altrimenti l'agevolazione spetta fino al 31 dicembre 2018.

**ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMMOBILI:** viene riproposta l'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l'imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell'8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e 16 giugno 2020.

L'imposta va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile all'atto dell'estromissione ed il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.

Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

**BONUS RISTRUTTURAZIONI:** viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia con detrazione del 50% delle spese sostenute in 10 anni.

**BONUS RISPARMIO ENERGETICO:** viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi relativi al risparmio energetico con detrazione del 50% - 65% delle spese sostenute in 10 anni.

**BONUS MOBILI:** viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF prevista per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di precedente ristrutturazione (50% delle spese sostenute in un massimo di dieci mila euro in 10 anni).

**BONUS VERDE:** viene prorogata al 31/12/2019 l'agevolazione consistente nella detrazione IRPEF prevista per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (36% delle spese sostenute in un massimo di cinque mila euro in 10 anni)

**CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DI IMBALLAGGI BIODEGRADABILI:** alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un **credito d'imposta del 36%** delle spese sostenute e documentate. Il bonus: è riconosciuto fino a un importo massimo di 20.000 € annui per beneficiario e va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

**STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI:** coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica -Isce del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro- possono estinguere i debiti tributari, affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi.

Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. **Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.**

Le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari:

- al **16%**, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro **8.500**;
- al **20%**, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro **8.500** e non superiore a euro **12.500**;
- al **35%**, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro **12.500**.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica reperibile nel sito Internet dell'Agenzia per la Riscossione; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

Il versamento delle somme può essere effettuato, alternativamente:

in unica soluzione entro il 30.11.2019; in rate pari a: il 35% con scadenza il 30.11.2019, il 20% con scadenza il 31.03.2020, il 15% con scadenza il 31.07.2020, il 15% con scadenza il 31.03.2021 e il restante 15% con scadenza il 31.07.2021.

Entro il 31.10.2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

**DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE:** viene innalzato da 10.000 a 15.000 euro il limite all'utilizzo del contante da parte delle persone fisiche non italiane e non residenti nel territorio dello Stato, per l'acquisto di beni e di prestazioni legate al turismo effettuati presso soggetti che effettuano il commercio al minuto a condizione che:

1. all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisiscano fotocopia del passaporto del cessionario/committente e autocertificazione dello stesso di non essere cittadino italiano e non residente in Italia e
2. nel primo giorno feriale successivo all'operazione versino il denaro in un c/c intestato a proprio nome, presso un istituto finanziario, allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate in cui è indicato il conto che si intende utilizzare.

**BONUS ASILI NIDO:** è incrementato da € 1.000 ad € 1.500 il bonus riconosciuto relativo ai bambini iscritti agli asili nido pubblici e privati o destinatari di "forme di supporto presso la propria abitazione" in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

**RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA:** viene riproposta la possibilità per le imprese di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, iscritte in bilancio al 31/12/2017 ad esclusione degli immobili "merce". La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo al 31/12/2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1/01/2019 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Dovrà essere effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

- 16% per i beni ammortizzabili
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Le principali ulteriori disposizioni normative previste:

- **Affrancamento del saldo attivo della rivalutazione:** l'imposta sostitutiva è del 10%
- **Ammortamenti:** il maggior valore si considera riconosciuto ai fini dell'Irpef/Ires/Irap dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita
- **Plusvalenze/minusvalenze:** nel caso di cessione/destinazione a finalità estranee dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione;
- **Versamento delle imposte sostitutive:** sono versate (anche tramite compensazione) in un'unica rata nel termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI:** viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.

La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i terreni e le partecipazioni siano **detenuti al 1° gennaio 2019**, inoltre, la perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.

Le aliquote sono così individuate:

- partecipazioni qualificate 1%
- partecipazioni non qualificate 10%
- terreni 10%.

**ABROGAZIONE DELL' A.C.E.:** l'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata dal 2019. Relativamente all'eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini Irap

## COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Il giorno 19 dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge 136/2018, di conversione al DL n. 119/2018, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" collegate alla Legge di Bilancio 2019. Di seguito le principali novità fiscali.

**DEFINIZIONE AGEVOLATO DEI PVC:** è prevista la possibilità di definire integralmente i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali non sia stato, a tale data, ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Le imposte autoliquidate devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il termine del 31 maggio 2019, salvo facoltà di rateizzare l'importo in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

**ROTTAMAZIONE TER:** viene riaperta la definizione agevolata per i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. A tal fine è previsto l'integrale versamento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il pagamento delle somme può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- in un massimo di 18 rate consecutive. In questo caso, a decorrere dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

**STRALCIO CARTELLE FINO A 1.000:** è previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché relativi a cartelle oggetto di definizione agevolata c.d. rottamazione ter. L'annullamento è stato automaticamente effettuato dall'Agenzia della Riscossione con data 31 dicembre 2018.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTENZIOSI TRIBUTARI:** è prevista la definizione agevolata delle liti pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione, notificati entro il 24/10/2018, versando un importo parametrato al **valore della lite** (cioè l'importo del tributo al netto di interessi ed eventuali sanzioni) in misura variabile a seconda dell'eventuale esito nel frattempo intervenuto, come evidenziato di seguito:

- **pagamento del 90%** del valore della controversia, nel caso il **ricorso pendente** sia iscritto nel **primo grado**;
- **pagamento del 40%** del valore della controversia, nel caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado** depositata al 24/10/2018;
- **pagamento del 15%** del valore della controversia, nel caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di secondo grado** depositata al 24/10/2018;
- vanno **scomputati gli importi già versati** (anche a titolo di sanzioni/interessi) in **pendenza di giudizio**.

Per perfezionare la definizione è necessario, oltre alla presentazione della domanda, il pagamento degli importi dovuti o della prima rata **entro il 31/05/2019**. La rateazione è consentita in un **massimo di 20 rate trimestrali**, maggiorate di interessi legali calcolati dall'01/06/2019 alla data del versamento.

**SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI:** viene introdotta una sanatoria per le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. **La regolarizzazione avviene attraverso il versamento di un importo pari a 200 euro per periodo d'imposta**. Il relativo versamento deve essere eseguito in 2 rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

**SEMPLIFICAZIONI PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE:** con decorrenza 1° luglio 2019, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 21, D.P.R. 633/1972, la fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

**Viene, inoltre, previsto che, con medesima decorrenza, la fattura dovrà essere emessa nel termine di 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.**

**SEMPLIFICAZIONE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA:** viene modificato l'articolo 1, D.P.R. 100/1998 stabilendo che nel termine della liquidazione periodica può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tali tempistiche non si rendono applicabili per le operazioni effettuate nell'anno precedente (le cosiddette fatture a cavallo d'anno)

**TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI:** sono confermate, con modifica delle disposizioni dell'art. 2 c. 1 D.lgs 127/2015, le novità introdotte in relazione alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, viene previsto che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri avverrà con la seguente decorrenza scaglionata:

- dal 1/07/2019: per i dettaglianti con un volume d'affari superiore ad € 400.000

- dal 1/01/2020: per tutti gli altri dettaglianti (con volume d'affari inferiore a tale limite).

L'adempimento riguarda tutti i contribuenti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 D.P.R. 633/1972, ovvero i commercianti al minuto, gli artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione del cliente come pure le attività di somministrazione alimenti e bevande.

Per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 il Collegato fiscale ha previsto un credito d'imposta per l'acquisto/adattamento degli strumenti con cui effettuare la memorizzazione/trasmissione telematica.

Il credito d'imposta sarà pari pari al 50% della spesa sostenuta che l'impresa è obbligata a pagare con modalità "tracciabile" con un massimale, per ciascuno strumento di € 250 in caso di acquisto di € 50 in caso di adattamento

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline) a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la relativa fattura relativa all'acquisto/adattamento degli strumenti.

## VARIE

**PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE:** il 14 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14/2019 recante il "codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". Tra le tante novità introdotte, si segnala un'importante modifica relativamente alla Legge sulla tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, nota con il D. Lgs 122/2005. Per quanto attiene al contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire o in corso di costruzione dovrà essere stipulato per atto pubblico (dal notaio) o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare.

Nel contratto preliminare oltre all'indicazione degli estremi della fideiussione (obbligo già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto.

**Le modifiche apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato (nel caso di scia) successivamente al 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del Decreto.**

Spinea, lì 05/03/2019

*Studio Cupoli*